

STATUTO

**SPORT VILLAGE IMPRESA
SOCIALE SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA
A RESPONSABILITA' LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PESARO PS VIA REDIPUGLIA 34/36
Numero REA: PS - 187144
Codice fiscale: 92048590415
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-12-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato sub. "A" all'atto n. 30500 di raccolta

STATUTO

Art. 1 – Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, avente la denominazione: **"Sport Village Impresa Sociale Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata"**, in forma abbreviata **"Sport Village IS SSD RL"**.

Art. 2 – Sede

La società ha sede legale nel Comune di Pesaro (PU) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di cui al comma precedente. Spetta invece ai Soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello di cui al comma precedente.

Art. 3 – Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060, salvo proroga o scioglimento anticipato.

Art. 4 – Oggetto sociale

La società, in conformità agli artt. 1 e 7 del D.Lgs. 36/2021 e agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 112/2017, nonché nel rispetto dei principi del D.Lgs. 117/2017, svolge una o più attività d'impresa di interesse generale ed in particolare svolge in via stabile e principale ai sensi dell'art. 2 comma 3 d.lgs. 112/2017 le seguenti attività di impresa di interesse generale con oggetto:

- i. l'organizzazione e la gestione di attività culturali e creative, artistiche e multimediali ai sensi dell'art. 2, lett. i), D.Lgs. 112/2017 anche e non solo mediante attività formative e ricreative di carattere sociale volte a favorire inclusione, benessere e sviluppo personale, promuovendo, ove possibile, il coinvolgimento e la partecipazione delle persone diversamente abili;
- ii. l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, in tutte le forme e discipline riconosciute dal CONI e dal CIP ai sensi dell'art. 2 lett. u) d.lgs. 112/2017, ivi comprese la formazione, didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica ed in particolare delle seguenti attività sportive:
 - discipline sportive acquatiche del nuoto, tuffi, pallanuoto, nuoto artistico, nuoto di fondo, nuoto per salvamento e delle attività ginnico-motorie acquatiche applicative delle prime e può svolgere tutte le altre attività finalizzate agli stessi scopi;
 - sport dilettantistici individuali e di squadra disciplinati dagli Organismi sportivi affilianti riconosciuti dal CONI e/o CIP presso i quali intenderà affiliarsi.

La Società potrà svolgere attività diverse da quelle descritte nel precedente comma a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali quali a solo titolo di esempio attività di bar, somministrazione alimenti e bevande, vendita di libri e/o di articoli e di abbigliamento sportivi e non, centro wellness, sauna, massaggi, fisioterapia, etc.

La Società potrà inoltre:

- svolgere, a qualsiasi titolo, l'attività di gestione di impianti sportivi di ogni genere, ivi compresa la gestione della manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature;

- costituire squadre agonistiche di atleti, anche mediante gruppi distinti per disciplina ed età, onde consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dalle Federazioni Sportive e dagli Enti di Promozione Sportiva cui si affilierà;
- organizzare gare, meeting, manifestazioni e tornei sportivi, nonché attività ricreative a favore del migliore utilizzo del tempo libero dei soci, tesserati e partecipanti, promuovendo, ove possibile, il coinvolgimento e la partecipazione delle persone diversamente abili;
- svolgere ogni altro tipo di attività sportiva, motoria, ricreativa, formativa, didattica e culturale, idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport dilettantistico;
- prendere o concedere in affitto aziende o rami di esse e, attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici, nonché assumere mutui e finanziamenti anche fondiari;
- gestire strutture ricettive e ricreative ad essi afferenti e di altre strutture per il tempo libero, lo spettacolo, lo sport dilettantistico ed il turismo sportivo;
- gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività di commercio di materiale ed articoli sportivi, nonché centri estetici e di benessere, attività di riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;
- svolgere, a qualsiasi titolo, l'attività di studio, di progettazione, di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici sportivi, impianti sportivi ed opere sportive in genere, ivi compresa la relativa parte impiantistica;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
- sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altre Società e/o associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva agonistica nell'ambito dei programmi delle Federazioni sportive Nazionali;
- gestire i rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell'attività sportiva e ricreativa;
- assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese o società aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio che siano ritenute necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico e senza fini di collocamento.

La società potrà compiere, nell'interesse proprio e delle società ed imprese nelle quali ha assunto partecipazioni ed interessenze, tutte le operazioni commerciali e finanziarie (aventi carattere secondario e strumentale rispetto all'oggetto sociale), sia mobiliari che immobiliari, ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso il rilascio di avalli, fidejussioni ed altre garanzie anche reali.

La Società intende affiliarsi alla Federazione Italiana Nuoto e accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, del CIP e del Dipartimento dello Sport nonché allo statuto e ai regolamenti della Federazione Nuoto e degli Organismi sportivi presso i quali provvederà ad affiliarsi, impegnandosi ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli Enti affilianti dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità degli enti affilianti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Art. 5 – Capitale sociale

Il capitale sociale è pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale. Tale clausola potrà essere modificata solo con il consenso di tutti i soci.

Salvo diverso accordo, si presume che le partecipazioni dei soci siano proporzionali ai conferimenti effettuati.

La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale - in tale ultimo caso nei limiti previsti dall'art. 3 comma 3 lett. a) d.lgs. 1112/2017 - in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi ai sensi dell'art. 2481 cc e seguenti, con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

I soci hanno diritto di sottoscrivere gli aumenti di capitale mediante nuovi conferimenti in misura proporzionale alla partecipazione dagli stessi possedute.

In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, la comunicazione ai soci relativa all'offerta di sottoscrizione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale forma di comunicazione non è necessaria per i soci presenti alla deliberazione di aumento, per i quali la comunicazione si intende effettuata a seguito dell'adozione della deliberazione medesima.

Salvo l'ipotesi di cui all'art. 2482-ter c.c., è attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Nel caso di perdite del capitale sociale non è necessario che la copia della relazione sulla situazione patrimoniale della società, di cui all'articolo 2482-bis, secondo comma Codice Civile, e delle eventuali relative osservazioni venga depositata nella sede della società prima dell'assemblea perché i soci possano prenderne visione, potendo la stessa essere presentata ai soci per la prima volta direttamente in assemblea.

Art. 6 – Assenza di scopo di lucro e vincoli distributivi

La società non ha scopo di lucro. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a soci, lavoratori, collaboratori amministratori e componenti gli organi sociali. Gli eventuali utili sono destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali, a riserve indivisibili, ovvero ad incremento del patrimonio.

Si considerano distribuzione indiretta degli utili le ipotesi previste dall'art. 3 comma 2 lettera da a) a f) d.lgs. 112/2017.

La società può procedere all'aumento gratuito del capitale sociale nei limiti dell'art. 3 comma 3 lett. a) d.lgs. 112/2017.

In caso di recesso o altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti dell'art. 3 comma 3 lett. a) d.lgs. 112/2017.

Art. 7 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende essere, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal registro delle imprese.

Per domicilio si intende non solo l'indirizzo fisico, ma anche l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, se e in quanto comunicati alla società.

E' onere del socio comunicare alla società la modifica del proprio domicilio.

Art. 8- Finanziamenti dei soci e titoli di debito

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale, a fondo perduto o finanziamenti con ovvero senza obbligo di rimborso. In ogni caso i

finanziamenti si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto, il tutto nei limiti previsti dall'art. 3 comma 2 d.lgs. 112/2017.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467 del codice civile.

E' attribuita all'assemblea dei soci l'emissione di titoli di debito nel rispetto dell'art. 2483 c.c..

L'emissione di titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, dovrà in ogni caso avvenire nei limiti ed alle condizioni di legge, con particolare riferimento all'art. 3 del D. Lgs. 112/2017.

Art. 9 - Trasferimento delle partecipazioni sociali. Pegno

Le quote di partecipazione al capitale sociale sono intrasferibili per atto tra vivi. Il trasferimento delle quote è ammesso unicamente *mortis-causa*.

In caso di morte di un socio la partecipazione sociale non si trasmette automaticamente agli eredi, i quali avranno pertanto diritto ad essere liquidati nel rispetto dell'art. 3 comma 2 d.lgs. 112/2017 attraverso le modalità di cui al successivo articolo dieci.

La decisione circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione sarà assunta dai soci con la maggioranza dell'assemblea ordinaria, non computandosi la partecipazione appartenente al socio defunto.

In caso di trasferimento della partecipazione sociale a causa di morte ad una pluralità di soggetti la partecipazione stessa si suddividerà automaticamente tra gli stessi in proporzione alla propria quota di acquisto per causa di morte, senza bisogno, pertanto, di nominare un rappresentante comune.

Il diritto di voto resta riservato unicamente al proprietario delle quote anche in caso di pegno o pignoramento, salvo che gli altri soci, anche separatamente, ne diano espressa dispensa scritta.

Art. 10 - Recesso

Considerato il divieto assoluto di trasferimento *inter vivos* delle quote sociali, ciascun socio ha diritto di recedere in qualsiasi momento, oltre che nei casi previsti dalla legge (articoli 2469, 2473, 2481-bis, 2497-quater del Codice Civile) nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 112/2017. Il socio non potrà esercitare il recesso entro il termine di due anni dalla sottoscrizione della partecipazione sociale.

Il diritto di recesso, avviene esclusivamente per l'intera quota, ed è esercitato mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. In difetto, rileverà il domicilio risultante ai sensi del precedente articolo cinque. La comunicazione di recesso andrà effettuata entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima o, in difetto di iscrizione, dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci o comunque dalla conoscenza da parte del socio di un determinato fatto, legittimante il recesso, diverso da una decisione.

In ogni caso, il recesso produce efficacia verso la società solo dal momento in cui la comunicazione è pervenuta presso la PEC o la sede legale della società.

Da tale momento, il socio recedente non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della società medesima, espresso per mezzo dell'organo amministrativo il quale viene all'uopo investito del relativo potere.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel registro delle imprese a cura dell'organo amministrativo.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso del solo valore nominale della quota sociale eventualmente rivalutata ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 112/2017.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Arti. 11 – Organi Sociali

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo amministrativo;
- l'Organo di Revisione e controllo (se nominato in forza di legge per deliberazione dei soci);

I componenti degli organi sociali sono nominati dall'assemblea dei soci.

Possono assumere cariche sociali esclusivamente persone fisiche che possiedano i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla legge e dal presente statuto, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 ed in particolare non devono aver riportato negli ultimi tre anni condanne penali o procedimenti che ne compromettano la reputazione, devono essere titolari di competenze aggiornate ed esperienze adeguate al ruolo, non devono sussistere conflitti di interesse o legami che possano compromettere l'autonomia decisionale.

Art.12 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della società.

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni regolarmente adottate vincolano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis del codice civile, oppure mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nei casi previsti dalla legge - attualmente art. 2479, 4° comma, c.c. - le decisioni dei soci devono obbligatoriamente essere adottate con il metodo assembleare.

L'assemblea dei soci è convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia, dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di impossibilità degli anzidetti amministratori o di loro inattività successiva a 7 giorni dalla richiesta scritta di almeno un socio o consigliere del cda o componente del collegio sindacale, la convocazione può avvenire da uno o più amministratori o da uno o più soci, salvo i casi in cui la convocazione è riservata all'organo amministrativo da disposizioni di legge.

In caso di impossibilità dei componenti l'organo amministrativo, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

Ogni socio, risultante tale ai sensi dell'art. 2470 c.c., ha diritto di intervenire in assemblea. Il diritto di voto è proporzionale alla partecipazione sociale.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nell'elenco dei soci presso il Registro delle Imprese. Coloro che risultano iscritti nell'elenco

soci successivamente alla data di invio della convocazione dell'assemblea potranno partecipare alla stessa sempre che si dichiarino tempestivamente e sufficientemente informati sulle materie da trattare

La convocazione avviene mediante avviso inviato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, pec o messaggio di posta elettronica spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al domicilio, o all'indirizzo di posta elettronica risultanti ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; in seconda convocazione valgono le stesse maggioranze previste per la prima convocazione.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo il termine più lungo di cui all'articolo 2364 CC.

L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purché alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax e anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Il socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare in assemblea da soci o non soci ai sensi dell'art. 2372 c.c., mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata dalla società.

La rappresentanza dovrà essere attribuita mediante delega scritta, recante il nome del rappresentante, con l'indicazione di eventuali limiti e facoltà di subdelega; nel silenzio, la subdelega non è ammessa.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Se la delega viene conferita per una singola assemblea, essa ha effetto anche per la seconda convocazione.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nel caso di nomina del consiglio di amministrazione o, in assenza del Presidente dal consigliere più anziano di età.

In caso di assenza o di impedimento o rinuncia di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona eletta dalla maggioranza del capitale presente. Se il verbale non è redatto da notaio, l'assemblea nomina un segretario, anche non socio; se occorre, nomina anche uno o più scrutatori, anche non soci, sempre a maggioranza del capitale presente.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche eventualmente per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. In caso di seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la partecipazione di almeno un socio, anche per delega, e delibera con la maggioranza di almeno il 40% del valore della partecipazione sociale rispetto al capitale sociale.

L'Assemblea convocata per deliberare in ordine alle decisioni concernenti le modificazioni del presente statuto e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell' oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano, in prima convocazione, almeno i due terzi del capitale sociale e, in seconda convocazione, la maggioranza del capitale sociale, e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto nonché le inderogabili disposizioni di legge che per particolari delibere richiedono l'unanimità del consenso dei soci o maggioranze più elevate. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.

In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere redatto nei relativi verbali. In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio presenze.

Art. 13 - Competenza assemblea dei soci

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge attualmente l'art. 2479 c.c. e dal presente Statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dal presente statuto o dalla legge.

Sono inoltre riservate ai soci, con i quorum costitutivo e deliberativo previsti per le assemblee di modifica dello statuto sociale, le decisioni in materia di: sottoscrizione e/o ratifica di convenzioni ed accordi con Enti pubblici e/o altri soggetti per la gestione di impianti sportivi.

In ogni caso le decisioni saranno adottate nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, risultando comunque distinti ed autonomi i poteri e i compiti dei soci e dell'organo amministrativo.

Art. 14 – Organo amministrativo

L'organo amministrativo, su decisione dei soci in sede di nomina, può essere composto da:

- un amministratore unico o più amministratori disgiunti;
- da un consiglio di amministrazione composto da due a sette amministratori secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

All'avvenuto superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, un membro è nominato da parte dei lavoratori nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs 112/2017.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata ai sensi dell'art. 7 comma 3 del d.lgs. 112/2017, ai requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti all'art. 11 del presente Statuto.

Gli Amministratori possono essere anche non soci, sono rieleggibili e durano in carica per il periodo determinato dai soci all'atto della nomina ovvero fino a revoca o dimissioni.

Gli amministratori, salvo diversa deliberazione da parte dell'assemblea dei soci, sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 codice civile.

Agli amministratori si applicano le previsioni di cui all'art. 2381 cc e le cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c...

Non possono assumere la carica di Presidente dell'impresa sociale soggetti che rivestano la qualità di rappresentanti degli enti di cui all'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 112/2017. Inoltre è fatto divieto al—Presidente di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP. Ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 36/2021. La violazione di quest'ultima disposizione provoca la decadenza automatica dalla qualità di Presidente e non di consigliere con potere dell'organo amministrativo di nominare altro Presidente tra i consiglieri in essere con decisione a maggioranza con astensione al voto del Presidente decaduto.

Non posso inoltre essere nominati Amministratori delle società o, se nominati, decadono automaticamente dalla carica, coloro che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari radiazione da parte del Coni o delle Federazioni Sportive, Discipline Associate o enti di promozione sportiva a cui la Società delibera di affiliarsi. In caso di provvedimenti di sospensione temporanea da parte delle autorità sportive, l'amministratore colpito dal provvedimento cesserà dalla carica per il tempo corrispondente alla sospensione comminata dall'Autorità Sportiva.

Art. 15 - Cessazione amministratori

I componenti dell'organo amministrativo sono revocabili con le seguenti modalità:

in caso di nomina a tempo determinato sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa;

in caso di nomina a tempo indeterminato, possono essere revocati previo preavviso di almeno 30 giorni, in difetto del quale spetta all'amministratore il diritto al risarcimento del danno salvo che ricorra una giusta causa.

Se, per qualsiasi causa, vengono a cessare l'Amministratore Unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In mancanza del Collegio Sindacale, l'assemblea per la nomina del nuovo organo deve essere convocata d'urgenza (e comunque entro trenta giorni) anche ad opera di un solo socio.

Se, per qualsiasi causa, viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea d'urgenza (e comunque entro trenta giorni) perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se viene meno un numero inferiore di amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2386 CC; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 16 - Compenso amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art.3, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 112/2017, i soci possono inoltre assegnare agli amministratori un compenso annuale in misura fissa, anche eventualmente calcolato prendendo come parametro il risultato di esercizio.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina, nei limiti del compenso globale fissato dai soci, salvo diversa decisione o delibera di questi ultimi.

Agli amministratori potrà inoltre spettare l'indennità di fine mandato e all'uopo la società è autorizzata a costituire uno specifico fondo di accantonamento o corrispondente polizza assicurativa con modalità stabilite con decisione dei soci.

Art. 17 - Poteri amministratori e deleghe

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge o del presente statuto sia riservato alla decisione dei soci e fatti salvi eventuali limiti indicati in sede di nomina.

L'Organo Amministrativo è altresì deputato a compiere ogni attività necessaria ed opportuna per consentire alla società di affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali e/o agli Enti di Promozione Sportiva ivi compresa la costituzione e la nomina di consigli direttivi interni, commissioni e comitati cui delegare le necessarie ed opportune competenze.

Sono in ogni caso considerati atti di straordinaria amministrazione, a titolo indicativo e non esaustivo:

- l'acquisto, anche a mezzo di contratti di locazione finanziaria, la vendita, permuta di immobili e diritti reali immobiliari;
- gli atti di compravendita e di affitto di aziende di ogni tipo;
- la stipula di convenzioni per la gestione di impianti sportivi e di contratti di locazione immobiliare;
- l'acquisto, anche a mezzo di contratti di locazione finanziaria, e la vendita di beni mobili registrati;
- la costituzione di società, di consorzi e di enti collettivi e l'assunzione di partecipazioni sociali ed interessenze di qualsiasi specie;
- la concessione di fidejussioni e di garanzie a favore di terzi da parte della società;
- la concessione di ipoteche sui beni di proprietà della società e la costituzione in pegno dei beni della società;
- l'assunzione di affidamenti bancari, di mutui e di finanziamenti di qualsiasi genere;
- il rilascio di cambiali e l'accettazione di cambiali-tratte;
- il promuovimento di azioni giudiziarie diverse da quelle cautelari ed esecutive in qualsiasi sede anche arbitrale ed in ogni grado e la relativa nomina e revoca di avvocati e procuratori legali;
- le transazioni, le rinunce alle liti ed i compromessi in arbitri anche amichevoli.

In particolare l'organo amministrativo comunque formato, ai sensi di quanto previsto dalla legge e nello specifico dall'art. 2086 c.c., ha il compito di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e

contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, anche disgiuntamente, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'articolo 2381, commi 3°, 5° e 6° comma c.c..

Ai sensi di quanto stabilito all'articolo 11 del D.Lgs. 112/2017 l'organo amministrativo curerà la predisposizione di un apposito regolamento di disciplina dei casi e delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alle attività, anche mediante la nomina di comitati all'uopo costituiti.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2381 e 2475, 5° comma, del Codice Civile e quelle non delegabili ai sensi delle altre norme vigenti.

Le cariche di Presidente o di vicepresidente e di amministratore delegato sono cumulabili.

Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

Art. 18 - Decisioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente, se non già nominati dai soci, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 2, del d.lgs 112/2017 e art. 11 d.lgs. 36/2021 come già richiamati dall'art. 14 penultimo comma dello Statuto.

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei consiglieri o uno dei Sindaci o il Revisore, se nominati.

La convocazione viene disposta dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento dello stesso, dal Vicepresidente, se nominato, o, in assenza, impedimento o difetto di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano d'età.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri e ai sindaci effettivi, se nominati, al domicilio risultante dai libri sociali, a mezzo di lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica spediti almeno tre giorni prima della adunanza.

L'avviso dovrà indicare la data, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

In assenza di formale convocazione, le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide quando intervengono tutti i Consiglieri in carica, i sindaci effettivi, se nominati, salvo il diritto di ciascun amministratore di opporsi alla trattazione degli argomenti se non si ritiene sufficientemente informato.

Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Qualora il Consiglio sia composto da più di due membri, in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 19 - Rappresentanza

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- all'Amministratore Unico ovvero a più amministratori in modo disgiunto o congiunto secondo la delibera assembleare;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente, se nominato;
- se nominati, a ciascun amministratore delegato, nei limiti della delega.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari oppure institori.

Per la nomina di procuratori speciali valgono le stesse competenze stabilite dalla legge e dal presente statuto per il compimento dello specifico atto per il quale la procura viene conferita.

In tutti i casi suddetti, la rappresentanza della società spetta anche a costoro, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Art. 20 - Organo di controllo - Revisione

L'organo di controllo amministrativo è nominato dai soci in sede di assemblea ed è composto dal Sindaco Unico, ovvero un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti su decisione dei soci in sede di nomina.

Nel rispetto degli artt. 10 comma 5 d.lgs. 112/2017 e 2477 c.c. i soci possono affidare all'organo di controllo anche la revisione legale dei conti.

All'avvenuto superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, l'organo di controllo è nominato in forma collegiale e un membro è nominato da parte dei lavoratori, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 comma 4 d.lgs. 112/2017, in base al regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione

La retribuzione degli Organi di Controllo e/o di Revisione è fissata dall'assemblea all'atto della nomina. In difetto si farà riferimento alle tariffe professionali.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs. 112/2017 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Art. 21 - Esercizio sociale, bilancio e utili

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero centottanta giorni dalla sopraddezza chiusura ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c..

Salvo quanto previsto nel successivo paragrafo, gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 112/2017.

A tal fine, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 112/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, fatto salvo il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al successivo paragrafo.

La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

- a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

L'organo amministrativo deve, oltre alle disposizioni previste dal codice civile in tema di società di capitali, redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del d.lgs. 112/2017, depositarlo presso il registro delle imprese e pubblicarlo nel proprio sito internet della società.

Art. 22 - Contributi dei Tesserati

Tutti i tesserati tramite la Società possono corrispondere un contributo annuale nella misura e nei termini che potranno essere proposti dall'Organo Amministrativo per il funzionamento dell'ente.

I contributi annuali sono a fondo perduto, liberamente versati dai tesserati.

Art. 23 - Commissione Sportiva e di disciplina

La Commissione Sportiva e di disciplina (in breve, Commissione) è formata da un numero dispari di componenti, con il limite minimo di tre ed il limite massimo di sette. I componenti della Commissione sono nominati dall'assemblea dei tesserati e scelti tra i tesserati stessi, purché maggiorenni.

L'assemblea dei tesserati è convocata dall'organo amministrativo per le elezioni della Commissione Sportiva, costituita con la presenza di almeno tre tesserati e delibera con la maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe di partecipazione.

Le deliberazioni del Commissione sono valide quando alle riunioni è presente la maggioranza dei componenti in carica e sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Di ogni seduta del Commissione verrà redatto apposito verbale a cura del Presidente della Commissione.

Copia del verbale viene comunicata via email all'organo amministrativo e messo a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute più idonee dal Commissione a garantirne la massima diffusione.

I componenti del Commissione nominano nel loro ambito il Presidente e Il Vice Presidente Vicario. In caso di assenza, decadenza o di dimissioni di componenti prima della scadenza del mandato, questi verranno sostituiti da chi, nell'ultima Assemblea, ed in ordine di voti, ha seguito gli eletti. I componenti così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea Ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei componenti l'intera Commissione è considerata decaduta e deve essere rinnovata.

Verificandosi il caso di cui al punto precedente, dovrà essere convocata immediatamente e senza indugio l'assemblea dei tesserati per la nomina della nuova Commissione. Fino alla sua nuova costituzione, e limitatamente agli affari di ordinaria amministrazione e/o urgenti le funzioni saranno svolte dalla Commissione decaduta.

La Commissione si riunisce normalmente due volte l'anno, su convocazione del Presidente. Potrà riunirsi, inoltre, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta, anche senza particolari formalità, da un terzo dei Consiglieri. I Consiglieri che si rendono assenti senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive si intendono decaduti dalla carica e saranno sostituiti a norma dell'articolo precedente.

La commissione resta in carica per quattro anni; con essa scadono anche i membri integrati nel corso di tale periodo.

Tutte le cariche della Commissione sono onorifiche.

I componenti del Consiglio di Direzione Sportiva non potranno ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito delle discipline esercitate dalla società.

Art. 24 - Funzioni della Commissione Sportiva e di Disciplina

Alla Commissione sono attribuite le competenze relative a:

- l'esame delle attività sportive svolte e da svolgere e l'individuazione di proposte in merito agli obiettivi generali per lo svolgimento dell'attività sportiva, che fungano da linee-guida per l'Organo Amministrativo;
- l'esame delle domande di ammissione o dimissione dei tesserati e le deliberazioni in ordine alle stesse, e, in particolare, dell'evidenziazione di eventuali cause di incompatibilità o inopportunità a concedere la qualifica di tesserato di cui al precedente art. 43. A tal fine la Commissione delibera sulle domande di ammissione a maggioranza di voti l'adozione di provvedimenti disciplinari in prima istanza;
- la nomina, ove ritenuto utile od opportuno, del Direttore Sportivo, che può essere scelto anche al di fuori della Commissione. In tal caso egli partecipa alle riunioni della Commissione con voto consultivo;
- l'approvazione del programma per la preparazione tecnica degli atleti e di quello sportivo della Società.

Art. 25 - Funzioni della Commissione quale organo di disciplina di prima istanza

Salva la competenza degli organi di giustizia federali, tutti i casi di indisciplina, di inosservanza delle norme di regolamento sportivo emanato dall'organo amministrativo della società e federali,

nonché di scorretto comportamento morale, civile e sportivo degli atleti dilettanti in quanto tali saranno giudicati dall'organo di disciplina di prima istanza.

L'organo di disciplina decide dopo aver udito le parti interessate ed eventuali testimoni ed espletato tutte le altre indagini che ritenga opportune.

La decisione dovrà essere redatta per iscritto, succintamente motivata e depositata nella segreteria della società, copia di essa dovrà essere comunicata agli interessati ad ai contro-interessati, nonché all'organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro il provvedimento adottato, sia i diretti interessati, sia i contro-interessati, sia la società, possono presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, entro 15 (quindici) giorni della notifica dalla decisione. In mancanza del ricorso entro il suddetto termine, la decisione diviene definitiva.

Art. 26 - Collegio dei Probiviri - Composizione e funzioni

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti, eletti tra i tesserati diversi dai componenti la Commissione sportiva e di disciplina. Essi provvedono a nominare tra loro il Presidente, il quale assiste alle riunioni della Commissione Sportiva e di disciplina con voto consultivo.

I probiviri vigilano sull'osservanza del presente statuto e delle norme e regolamenti sportivi da parte dei soci, dei tesserati, affiliati e partecipanti, della Commissione e delle persone investite di cariche sociali e deliberano in ordine alle questioni rimesse al loro giudizio ai sensi del presente statuto dai soci e dalla Commissione.

In particolare il Collegio dei Probiviri è organismo di secondo grado in ordine ai provvedimenti disciplinari.

Le modalità di funzionamento di detto organo di disciplina verranno determinate dal regolamento organico.

Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare sulle impugnazioni proposte dai diretti interessati a dai contro-interessati o dalla società contro i provvedimenti disciplinari emessi dall'Organo di disciplina di prima istanza. La proposizione dell'impugnazione alla Commissione di disciplina di seconda istanza ha l'effetto di sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Le decisioni definitive degli organi di disciplina che irrogano una delle sanzioni devono essere affisse per estratto presso la sede della società, per la durata di quindici giorni, salvo che le Commissioni non dispongano un termine più ampio.

La commissione resta in carica per quattro anni; con essa scadono anche i membri integrati nel corso di tale periodo.

Tutte le cariche sono onorifiche.

Art. 27 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dall'articolo 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto o in forza di delibera assembleare adottata con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

In ogni caso, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, l'organo amministrativo convoca l'assemblea dei soci, la quale determina il numero dei liquidatori da 1 a 3, le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, la nomina e i poteri dei liquidatori e i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

La proprietà dell'intero capitale sociale attribuita ad un unico socio persona fisica provoca la decadenza della qualifica di impresa sociale ai sensi dell'art. 1 comma 2 d.lgs. 112/2017 con conseguente obbligo dell'organo amministrativo di richiedere immediatamente la cancellazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore qualora ciò non avvenga d'ufficio.

In mancanza di alcuna verbalizzazione dell'assemblea dei soci, ai liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c. e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto.

Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, dedotti il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, ed i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3 d.lgs. 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni ovvero, su decisione assunta ai sensi di legge, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del d.lgs. 112/2017.

Art. 28 – Clausola compromissoria e foro competente

Qualunque controversia insorgente tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e per la quale non sia obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, deve essere rimessa al giudizio di un arbitro nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente per territorio e decide in via rituale secondo diritto.

Il presente articolo è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

Sono rimesse al giudizio arbitrale, secondo le modalità sopra esposte, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti e in tale caso il giudizio, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro.

Le controversie in materia sportiva non definibili dal la Commissione Sportiva e dal Collegio dei Probiviri ai sensi dei precedenti articoli saranno rimesse alla Commissione Conciliativa prevista dai regolamenti delle Federazioni Sportive e dagli Enti di Promozione Sportiva ai sensi dei rispettivi regolamenti interni.

In ogni caso, per tutte le controversie inerenti la vita societaria, viene eletto Foro Competente in via esclusiva ai sensi di legge quello territorialmente relativo alla sede legale della Società.

Art. 29 – Impresa Sociale e unico socio. Disposizione di rinvio

Si precisa che le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio con l'osservazione che la qualifica dell'Impresa Sociale decade qualora l'unico socio sia persona fisica ai sensi dell'art. 1 comma 2 d.lgs. 112/2017.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al d.lgs. 112/2017, al d.lgs. 117/2017, d.lgs. 36/2021 e alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedessero, a quelle dettate per le società per azioni se ed in quanto compatibili.

Firmati: Andrea Sebastianelli

Dario Nardi Notaio – Sigillo

**Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo,
ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 82/2005, del D.LGS 7 marzo 2005, n.82.---**

Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del DM 22 febbraio 2007 mediante MUI.